

Mozione n. 362

presentata in data 7 maggio 2018

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Micucci, Giancarli, Giorgini, Zura Puntaroni, Bissonni

“Abrogazione dell'articolo 35 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito con modificazione della Legge 11 novembre 2014, n. 164, e del conseguente DPCM 10 agosto 2016”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- l'art. 4 della Direttiva 2008/98/CE riporta la scala gerarchica di gestione dei rifiuti (intesa quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione degli stessi), che risulta così articolata: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo; e) smaltimento;
- la Comunicazione da parte della UE COM (2015) 614 relativa al "Piano per l'economia circolare" propone un nuovo approccio alle politiche di gestione integrata dei rifiuti che devono conformarsi alla nuova visione strategica, assumendo un ruolo che supera lo scenario del contesto strettamente settoriale; contestualmente, infatti, sono state presentate quattro proposte di modifica di sei direttive comunitarie che ricadono nell'ambito dei rifiuti e tra l'altro prevedono un forte impulso al riciclaggio e conseguentemente un forte contenimento del ricorso alla discarica;
- la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» sottolinea che "...sono pertanto necessari ulteriori sforzi per ridurre la produzione di rifiuti pro capite e la produzione di rifiuti in termini assoluti. Per raggiungere gli obiettivi di efficienza nell'uso delle risorse, è altresì necessario limitare il recupero energetico di materiali non riciclabili, dismettere le discariche di rifiuti riciclabili o recuperabili”;

Visto che:

- il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito con modificazione dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, all'art. 35 prevede, tra l'altro, che : "Il Presidente del Consiglio dei Ministri,... su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione specifica della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, tenendo conto

della pianificazione regionale (comma 1)", mentre al comma 2 dispone che: "Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la ricognizione dell'offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni.....;"

- come è noto, il DPCM 10 agosto 2016 concernente: "Individuazione della capacità complessiva degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati", emanato in attuazione del suddetto art. 35, ha rilevato la necessità di realizzare anche nel territorio regionale un impianto di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati, con capacità pari a 190.000 tonnellate/anno, a causa del prevalente ricorso allo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e assimilati.
- recentemente il TAR Lazio, con ordinanza n. 4574/2018 ha rinviato alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea il suddetto DPCM al fine di valutare la sua conformità al quadro normativo europeo.

Considerato che:

- la regione Marche ha affermato, sin dall'inizio ed in più occasioni (cfr. tra le altre, mozioni nn. 48/2015, 192/2016, e Risoluzioni nn. 18/2016 e 33/2017) la netta contrarietà alla realizzazione nel proprio territorio di un inceneritore di qualsiasi capacità che sia previsto in attuazione dell' art. 35 del Decreto Sblocca Italia, in quanto contrastante con la pianificazione regionale di settore;
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea legislativa regionale con la D.A.C.R. n 128 del 14 aprile 2015 ai sensi dell'art. 199 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n 152 "Norme in materia ambientale" non prevede infatti uno scenario che legittimi il ricorso a trattamento termico diretto (termovalorizzazione) del rifiuto residuo, contemplando invece, nell'orizzonte temporale di riferimento (2014-2020) il raggiungimento di obiettivi di raccolta differenziata tendenti al superamento del 70 per cento (rectius: 72%) e quindi superiori a quelli previsti dalla normativa vigente;
- in particolare il suddetto piano regionale di gestione dei rifiuti dispone a riguardo che: " Non sia ammesso, sino al conseguimento dell'obiettivo di raccolta differenziata del 70 per cento conseguito in ogni ATO della regione, il ricorso a trattamento termico mediante termovalorizzazione, evidenziando comunque l'opportunità di una sua preventiva valutazione in termini di analisi costi/benefici.";
- la regione Marche nell'anno 2017 ha raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari a 65,56 per cento;
- l'attuale pianificazione regionale in materia di rifiuti, in perfetta coerenza con la normativa europea, assegna alle azioni di prevenzione della produzione di rifiuti un ruolo fondamentale nel conseguimento degli obiettivi di Piano;

- la pianificazione regionale prevede, tra l'altro, il ricorso prioritario a processi spinti di "recupero di materia";
- l'Assemblea legislativa regionale, con l'approvazione all'unanimità della Risoluzione n. 11/2016 inerente alcune proposte di modifica di direttive europee relative alla gestione dei rifiuti, ha inoltre evidenziato che "Quanto al tema del recupero energetico dei rifiuti , la regione Marche ribadisce il suo sostegno al "Piano di azione per l'economia circolare" ed auspica che le iniziative avviate e proposte dall'Unione europea siano finalizzate al superamento delle tecniche di termovalorizzazione , anche rendendo questa pratica non più conveniente dal punto di vista economico.....";

Tenuto conto che:

- l'attuazione di quanto disposto ai sensi del citato art. 35 del D.Lgs n. 133/2014 rappresenta quindi un elemento "detrattore" in grado di ostacolare una piena e coerente attuazione degli indirizzi comunitari da parte delle regioni;
- il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), come recepito dalla normativa regionale in materia di rifiuti, assegna al livello regionale la competenza in merito alle scelte pianificatorie di indirizzo per le politiche gestionali di prevenzione e riciclaggio da assumere a livello di Ambiti Territoriali Ottimali, mentre l'attuazione del citato art. 35 del D.Lgs n. 133/2014, intervenendo sulla pianificazione in materia di termovalorizzazione, di fatto esautorava le regioni della legittima facoltà decisionale sulla gestione integrata del ciclo dei rifiuti nel proprio territorio;
- infatti, il rispetto della normativa nazionale sopra citata, determinando la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione da alimentare costantemente con elevate quantità di rifiuti ad elevato potere calorifico, e quindi sottraendole alla raccolta differenziata, genererebbe in particolare una "economia inversa" in grado di ostacolare il raggiungimento degli obiettivi regionali di raccolta differenziata e conseguente recupero di materia;
- la permanenza nel contesto nazionale dell' art. 35 del D.lgs n. 133/2014, e delle conseguenti disposizioni di attuazione (DPCM 10 agosto 2016) finirebbe per "cristallizzare" un elemento normativo sovraordinato agli strumenti regionali di pianificazione nel settore dei rifiuti i quali, in fase di revisione, dovranno *ex lege* recepirne i contenuti per non incorrere nel vizio di conformità sollevato dal competente Ministero;

Ritenuto che:

- il legislatore nazionale debba disporre l' abrogazione della disposizione normativa sopracitata al fine di rimuovere ogni ostacolo al virtuoso perseguimento degli obiettivi strategici in materia di gestione integrata dei rifiuti assunti o in corso di assunzione da parte delle regioni;

Tutto ciò premesso;

IMPEGNA

- il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale ad attivarsi presso tutte le sedi istituzionali competenti affinché venga abrogato l'art. 35 del D.Lgs 113/2014 convertito con modificazione dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, ed il conseguente D.P.C.M. 10 agosto 2016 in quanto contrastanti sia con la pianificazione regionale di settore (DACR n. 128/2015) sia, a livello nazionale, con l'attuazione della strategia europea in materia di politiche di gestione integrata dei rifiuti da parte delle regioni italiane.